

(La Camera approva.)

TENANI, relatore. Colla petizione 11,543, Cavallo Domenico, di Sala Consilina, sottotenente della guardia nazionale chiede di essere rimunerato della medaglia al valor militare pei servizi prestati nella distruzione del brigantaggio. Annessi a codesta petizione sono due documenti, una dichiarazione del sotto-prefetto, e una deposizione testimoniale fatta davanti al pretore di Sala Consilina, dai quali documenti si rileverebbe che effettivamente il signor Cavallo Domenico avrebbe preso una parte molto attiva nella distruzione del brigantaggio.

La Commissione delle petizioni è stata costretta a proporre l'ordine del giorno, non perchè non creda abbastanza provanti i documenti annessi alla petizione, ma perchè non emerge che al rapporto fatto all'autorità superiore sia stato risposto negativamente, ed anche perchè la Commissione ha creduto che la Camera fosse incompetente a pronunziare un giudizio su questa materia.

DE RUGGERO. Mi sembrano un poco dure le conclusioni della Commissione. Non è già che io sostenga il diritto del reclamante, nè che la Camera sia essa competente a decidere sulla materia, ma parrebbe più coerente alla giustizia che si inviasse al Ministero la domanda affinchè provvedesse come di ragione.

TENANI, relatore. Sono costretto a ritornare su quello che ebbi a dire poco fa, a spiegare, cioè, perchè la Commissione non proponga il rinvio al Ministero di certe petizioni. Essa ha stabilito di non proporre rinvii di petizioni, se non quando vuole che il Ministero provveda nel senso delle petizioni medesime. Ecco perchè su questa ha proposto l'ordine del giorno.

DE RUGGERO. Perdoni, ma qui un elemento di ragione vi è per potersi deliberare qualche cosa, epperò io dico che non può stare che effettivamente vi sieno dei servizi degni di essere rimunerati che non lo siano, e che non si dia incoraggiamento a coloro che hanno esposto la vita per un oggetto tanto importante d'interesse pubblico.

TENANI, relatore. Ella è consuetudine parlamentare che, allorchando dalla petizione non risulta che il petente abbia avuto una risposta negativa alla sua domanda dalle autorità, alle quali deve rivolgersi prima di ricorrere alla Camera, non si faccia luogo ad alcuna deliberazione. Ciò stante, la Commissione non ha potuto fare a meno di proporre in questo caso l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. S'intende soddisfatto l'onorevole De Ruggero, o insiste per la sua domanda?

DE RUGGERO. Non insisto.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'ordine del giorno puro e semplice.

(La Camera approva.)

Invito l'onorevole Sanguinetti a recarsi alla tribuna.

SANGUINETTI, relatore. Riferisco unitamente sulle petizioni 10,291 e 11,884 inquantochè si riferiscono alla stessa ed identica materia.

Carlo Miraglia, avvocato in Caltanissetta e quindi i suoi figli, dopo la di lui morte, chiedono che siano fatti cessare gli effetti di un procedimento pel pagamento di un canone derivante da una condanna dell'abolito tribunale dell'inquisizione, che nel secolo passato esisteva in Sicilia.

Si tratta di un canone di once annuali 10, di cui tra poco dirò l'origine.

Dal 1834 esiste controversia fra questo avvocato Carlo Miraglia ed il demanio allora borbonico, ora nazionale.

Il Miraglia ebbe in suo favore una sentenza della Corte suprema di Palermo del 19 giugno 1854, la quale dando a lui ragione, decretava la cancellazione dal ruolo del demanio di questo canone; ma ultimamente, dietro istanza dell'agente finanziario, la Corte di cassazione con sentenza del 16 maggio 1863 cassava la sentenza citata della Corte suprema che era in favore del petente, e mandava la causa a decidersi in merito alla Corte d'appello di Catania.

I motivi per cui la sentenza fu cassata pare siano motivi di procedura, almeno così espone il petente.

Il petente si lagna del procedimento del demanio contro di lui nel voler esigere questo canone.

La vostra Commissione non potrebbe certamente associarsi a questi lagni in quanto che l'amministrazione demaniale, non dovendosi curare che dell'interesse finanziario, quando esiste un titolo legale, senza altro guardare, deve esigere il credito: ma quello che non potrebbe fare l'amministrazione demaniale, può benissimo farlo il Parlamento od il ministro, quando sia sussidiato da un voto della Camera.

Vi dirò brevemente quale sia l'origine del canone che i petenti domandano sia cancellato.

Una certa suora, Marta Cordovana, terziaria, sorella di quella certa Geltrude Cordovana, che fu giustiziata ed abbruciata nell'ultimo *auto-da-fè* che avvenne in Palermo, e che fu descritto con vivi colori dallo storico Colletta, in modo che l'animo nostro inorridisce al leggerne il racconto, questa suora Marta fu carcerata nel 1699 e fu tenuta in carcere tre anni ed otto mesi, ma finalmente il 3 febbraio 1703 venne con sentenza dello stesso tribunale del Santo Uffizio dichiarata innocente della colpa per cui era inquisita e fu liberata.

Se non che il tribunale dell'inquisizione aveva incamerato un tenimento ed una casa della medesima. Passarono alcuni anni, durante i quali il Santo Uffizio stette in possesso di questi beni e ne usufruttò i redditi. Nel 1742 gli eredi, o almeno i successori di costei ottennero che i beni fossero svincolati e fossero restituiti, ma la potenza del tribunale dell'inquisizione in quel momento fu tale che la restituzione fu bensì di-